



Ministero dell'Istruzione

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre n. 38 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881/520062 – Fax 0881/520109

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

con annesso

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO "BONGHI"

C.M. FGRH100008 – C.F. 91020640719

Prot. n.1359/D15

Lucera, 27/01/2021

Oggetto: Determina di affidamento diretto per la riparazione del forno ventilato MBM alla ditta MINELLI ARREDAMENTI SRL di San Severo (FG) - ai sensi dell'art.36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto per un importo contrattuale pari a €. 310,00 IVA esclusa CIG.: ZZD8305BAAB - GESTIONE ISTITUTO ANNESSO

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la segnalazione dell'ass.te tecnico ZAMMETTA Enrico assunta al protocollo n. 500/D15 del 14/01/2021 con la quale ha segnalato il guasto del forno ventilato MBM nel laboratorio di cucina 1° piano –IPSSAR ;
RITENUTO	necessario provvedere con urgenza alla riparazione del forno con l'intervento di un tecnico specializzato;
DATO ATTO	che è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta MINELLI Arredamenti srl di San Severo per un sopralluogo, al fine di verificare le anomalie legate al guasto del forno ventilato MBM;
VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante « <i>Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato</i> »;
VISTA	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente « <i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</i> »;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, « <i>Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997</i> »;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante « <i>Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107</i> »;
VISTO	il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante « <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> » e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	Il Programma Annuale dell'E.F. 2021 dell'Ist. Annesso al Convitto, che prevede l'allocazione dell'attività in A.3.1 "Funzionamento Didattico Generale";
VISTA	La L.. 241 del 7 agosto 1990, recante « <i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i> »;
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante « <i>Codice dei contratti pubblici</i> », come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO	in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

	contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTO	in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;
VISTO	l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;
VISTE	le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.L. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;
VISTE	le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto

	<i>di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;</i>
RITENUTO	che la prof.ssa Mirella Coli, Dirigente Scolastico, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
VISTO	l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio di riparazione di che trattasi;
CONSIDERATO	che, nel procedere all'invito, questo Istituto non ha reinvitato il contraente uscente né operatori economici invitati e non affidatari nella precedente procedura negoziata;
DATO ATTO	che il valore economico della fornitura risulta tale che il suo affidamento non necessita di procedura ristretta o comparata ;
VISTO	il preventivo della ditta assunto al protocollo n.1354/D15 del 27/01/2021;
CONSIDERATO	che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla Ditta MINELLI Arredamenti srl – San Severo (FG) risulta essere rispondente alle necessità dell'Istituzione scolastica;
RITENUTO	di affidare il servizio in parola alla Ditta MINELLI Arredamenti srl – Via Venere, n. 69 -71016 San Severo (FG) - P. IVA 03638230718 per un importo di €.310,00 IVA esclusa (totale €. 378,20);
TENUTO CONTO	che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell'Istituzione Scolastica e che il prezzo richiesto di complessivi €.310,00 risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
TENUTO CONTO	che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha espletato, con esito positivo, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); ▪ per i restanti requisiti, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO	che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
TENUTO CONTO	che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO	l'art. 1, comma 3, del Decreto – Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale « <i>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi</i>

	<i>attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;</i>
CONSIDERATO	che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
DI DARE ATTO	che nel caso in cui l'agenzia non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento dei servizi e della presente determina, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge e senza pretese di alcuna natura da parte della ditta affidataria;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di <i>stand still</i> di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA	la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, con la quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZD8305BAAB ;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 310,00 esclusa IVA (€ 378,20 IVA compresa) e trovano copertura nel Programma Annuale E.F. 2020 nell'attività A.3.1 – <i>“Funzionamento didattico generale”</i> dell'Istituto annesso al Convitto ;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»*,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento diretto **alla ditta MINELLI ARREDAMENTI SRL, Via Venere, n. 69 – 71016 Lucera (FG) - P.IVA 03638230718** per la riparazione del forno ventilato MBM offerta ad **€ 378,20 IVA inclusa**:
- di autorizzare la spesa complessiva di € 378,20 da imputare nell'attività A.3.1 - *“Funzionamento didattico generale”* dell'istituto annesso al Convitto;
- di dare atto che il Codice Identificativo di Gara CIG è ZD8305BAAB;
- di dare atto che:
 - il pagamento della manutenzione tecnica straordinaria sarà effettuato dopo la consegna dei lavori e previa acquisizione del DURC regolare, così come previsto dalla normativa;
 - la fattura dovrà riportare il **CIG: ZD8305BAAB** e dovrà essere conforme al D.M. 23/01/2015 – Legge di stabilità, riportando la dicitura *“scissione dei pagamenti”*;
 - ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura dovrà pervenire a questa istituzione in formato elettronico, attraverso i canali predisposti, utilizzando il codice univoco di questo ufficio **UFAEN1** e dovrà essere intestata a

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI”

codice meccanografico FGRH100008 – codice fiscale 91020640719

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

- di dare atto che, ai sensi della Legge di Stabilità 2015 - Split Payment - art. 1, comma 629, lettera b, l'importo imponibile per il servizio, pari ad €. 310,00 sarà pagato alla Ditta MINELLI Arredamenti – Via Venere, n. 69 - 71016 LUCERA (FG) mentre l'IVA addebitata in fattura pari ad €.68,20 sarà versata da questa Amministrazione direttamente all'Erario;
- di nominare la prof.ssa Mirella COLI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- di disporre che il contratto verrà perfezionato mediante sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento che assume valore di scrittura privata;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica www.convittobonghi.edu.it, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.SSA MIRELLA COLI)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UC/BT